

COMUNE DI MONTA'

IMU 2026

(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 17/12/2025)

Aliquote anno 2026

- 0,86 % aree fabbricabili
- 0,86 % terreni agricoli (solo terreni su fogli n. 2, 3 e 6)
- 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- 0,1% fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n.557;
- 0,86 % per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: Euro 200,00

Scadenze versamento anno 2026

1^ RATA in acconto entro 16 giugno

2^ RATA a saldo entro 16 dicembre

È possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- terreni agricoli che **non siano** sui fogli n. 2, 3 e 6;
- tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/6, C/2 e C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fatta eccezione per le abitazioni di lusso classificate nelle categoria A1, A8 e A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008 (G.U. n. 146/2008);
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei VF e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- gli immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune secondo modalità telematiche.
- i Fabbricati Merce, ossia i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; rimane ovviamente a carico dei proprietari di tali immobili l'obbligo della dichiarazione a pena di decadenza al fine di poter beneficiare dell'esenzione.

Inoltre per disposizione regolamentare del Comune di Montà si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Riduzioni

E' prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato gratuito di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) a condizione che:

- il contratto di comodato sia stato registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale.

Importo minimo versamento anno 2026

Il versamento dell'imposta non è dovuto qualora l'importo da pagare per l'intero anno sia uguale o inferiore a 12,00 euro.

Dichiarazione per anno imposta 2026

Presentazione entro il 30/06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta (esenzioni/riduzioni e fattispecie assimilate all'abitazione principale).

MONTA', LI 28/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Moresco Rag. Silvio